

CONVENZIONE PER PERCORSI SULLE COMPETENZE TRASVERSALI E L' ORIENTAMENTO (PCTO)

TRA

L' Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico con sede in Terni Viale Fratti , 12 codice fiscale 91066510552 d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dalla Prof.ssa Roberta Bambini

E

HUMANITAS UNIVERSITY con sede legale in PIEVE EMANUELE (MI) Via RITA LEVI MONTALCINI, 4 codice fiscale/P.IVA [REDACTED] d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Legale Rappresentante GIORGIO FERRAR [REDACTED]

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'articolo 57, commi 18-21 della Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018), i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i PCTO, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Humanitas University, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti in PCTO su proposta dell'Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico-Terni di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO non è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato, in quanto le attività svolte saranno lezioni, seminari di approfondimento e workshop in osservazione: lo studente è pertanto equiparato alla figura dello studente del soggetto ospitante.
3. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.
4. Viene ritenuta sufficiente la formazione generale svolta dallo studente in quanto, in relazione alle attività che lo studente svolgerà presso la struttura ospitante, non si presenta la necessità di formazione specifica ulteriore.
5. Viene ritenuta sufficiente la formazione generale in quanto, in relazione alle attività che lo studente svolgerà presso la struttura ospitante, non si presenta la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

Art. 3

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

Art. 4

Il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) presentare un test molecolare negativo eseguito nelle 72h precedenti l'inizio del progetto;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- b) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari.

Art. 6

Il Soggetto Ospitante, in qualità di titolare del trattamento, dichiara:

- a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento della convenzione stipulata sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- b) di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- c) di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo.

Terni, 27/05/2021

Il Soggetto Promotore

IISCA-TERNI

Legale rappresentante

Prof.ssa Roberta Bambini

Il Soggetto Ospitante

HUMANITAS UNIVERSITY

Legale rappresentante

GIORGIO FERRARI

(timbro e firma)

HU HUMANITAS
UNIVERSITY